

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

XXXXXXXX

SEDUTA DEL 2.7.2018

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		GATTI	X	PAOLINI	
BERARDINETTI		GEROSOLIMO	X	PAOLUCCI	
BRACCO		IAMPIERI	X	PEPE	
CHIODI	X	INNAURATO		PETTINARI	
D'ALFONSO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
DI DALMAZIO		MARIANI		RANIERI	
D'IGNAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	
DI MATTEO	X	MERCANTE		SMARGIASSI	
DI NICOLA		MONACO		SOSPISI	
DI PANGRAZIO		MONTICELLI			
FEBBO	X	OLIVIERI			

VERBALE N. 110/13

OGGETTO: Legge regionale: Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizioni normative).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la relazione della 3^a Commissione consiliare a firma del presidente Berardinetti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto il progetto di legge n. 443/2017 di iniziativa consiliare recante: Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizioni normative);

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 e subemendamento n. 321 a firma del consigliere Di Nicola che, messi ai voti, sono approvati;

Dato atto che sono stati ritirati o dichiarati decaduti numerosi emendamenti a firma della maggioranza e dell'opposizione;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

a maggioranza statutaria.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



Consiglio Regionale

Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione normative)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2013)

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative) è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività)

1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 51 alveari, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.
2. Chiunque intende detenere e condurre un numero superiore a 51 alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al Comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui all'articolo 3, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.
3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.”.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 110/13 del 2.7.2018, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale

Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione normative)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

RELAZIONE

con il quadro normativo vigente vengono definiti “produttori di piccoli quantitativi di miele” coloro i quali detengono e conducono fino a 30 alveari, mentre “produttori di miele per autoconsumo” quelli con un massimo di 10. In relazione al limite di alveari presenti in allevamento corrispondono alcuni precisi obblighi, come ad esempio quelli di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04 ed il rispetto di altri vincoli di carattere igienico-sanitario.

Considerato che l'ampiezza minima dell'azienda agricola è quella che richiedere almeno 104 giornate di lavoro convenzionali all'anno e che ogni alveare corrisponde a 2 giornate convenzionali annue, così come stabilito dalla “*Tabella per la determinazione delle giornate di lavoro (U.L.U.) delle colture e degli allevamenti*”, allegata al Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg, si può sostenere che il limite più corretto possa essere quello corrispondente a quota 51 alveari per essere considerati “produttori di piccoli quantitativi di miele” (articolo 1), in quanto ancora al di sotto dell'ampiezza minima dell'azienda agricola.

L'innalzamento di tale limite, inoltre, potrebbe avviare un processo di formazione di nuove colonie di api, con effetti positivi sull'intero ecosistema in ragione del loro ruolo nei processi di impollinazione.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria in quanto il progetto di legge non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate.

L'articolo 3, infine, l'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA 3^A COMMISSIONE CONSILIARE

La **3^A Commissione consiliare** “*Agricoltura, Sviluppo Economico, Attività produttive*” ha esaminato, nel corso delle sedute del 22 novembre e 6 dicembre 2017, 15 marzo, 21 marzo e 28 marzo 2018, il progetto di legge n. 443/2017 di iniziativa dei Consiglieri Di Nicola e Olivieri, avente ad oggetto “Modifica alla L.R. 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative)”, assegnato in data 2 novembre 2017 a questa Commissione per competenza e, ai sensi del comma 2 dell'art. 72 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, alla 4^A Commissione per parere.

Sono intervenuti in audizione: Dott.ssa Giancarla Galli – Presidente FAI Abruzzo; Dott. Carmine Masoni – CIA Abruzzo; Dott. Roberto Venti – Ordine Medici Veterinari della provincia dell'Aquila; Franco Troiani – Consigliere FAI Abruzzo.

La **4^A Commissione consiliare**, nella seduta del 15 marzo u.s., ha espresso, sul testo così come proposto, parere favorevole a maggioranza dei presenti.

Nel corso della seduta del 28 marzo u.s., la **3^A Commissione consiliare** ha proceduto all'esame finale del progetto di legge al quale è stato presentato n. 1 emendamento che, posto in votazione, è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Presidente, quindi, ha posto in votazione tutti i singoli articoli, così come modificati, che sono stati approvati a maggioranza dei Consiglieri presenti.

La Commissione, infine, ha approvato a maggioranza dei presenti il testo del progetto di legge, così come modificato. Hanno votato a favore i Consiglieri: Berardinetti, Paolini, Balducci e Olivieri. Si sono astenuti i Consiglieri: Mercante, Ranieri, Smargiassi, Febbo, Sospiri e Bracco.

Pertanto si propone al Consiglio regionale:

- di approvare l'allegato progetto di legge n. 443/2017, così come modificato, di iniziativa dei Consiglieri Di Nicola - Olivieri.